



COMUNE DI GROTTAFERRATA

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2008 (Nuovo Regolamento ICI);

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 30/12/2004 e successive modifiche apportate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19/03/08 (Regolamento Generale delle Entrate);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale tenutosi nella seduta del 29/05/2009 con la quale vengono approvate le aliquote ICI anno 2009

Vista la Legge n. 248 del 04/08/2006;

Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007);

Vista la Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);

Vista la Legge 203/2008 (finanziaria 2009);

Visto il Decreto Legge n. 93/2008 convertito nella Legge n.126 del 24/07/2008;

Visto il Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008

Premesso che l'Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta per i fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli (esclusi quelli compresi nel perimetro dell'XI° Comunità Montana), ed è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, in rapporto alla quota di possesso o di diritto nell'anno solare;

RAMMENTA CHE

a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al Decreto Legislativo 30/12/92 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, così come individuate nell'art. 11 del Nuovo Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 commi 2 e 3 del D.lgs 504/1992 (€ 110,00).

L'esenzione è inoltre estesa: agli immobili degli IACP o degli enti derivanti dalla trasformazione di tali istituti, regolarmente assegnati, agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnati ai soci che li adibiscono ad abitazione principale, all'ex casa coniugale, assegnata al coniuge separato o divorziato, di proprietà del coniuge non assegnatario, sempreché il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile, destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

• DENUNCE DI VARIAZIONE

Con determinazione del 18/12/2007 il Direttore dell'Agenzia del Territorio ha adottato il provvedimento attuativo, previsto dall'art. 37 comma 53 del D.L. 04/07/06, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 04/08/06, di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali e pertanto **a decorrere dal 2008 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI.**

Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche, previste dall'art. 3 bis del D.Lgs 18/12/1997 n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI).

In particolare ed a titolo esemplificativo si precisa che la dichiarazione deve essere presentata nei seguenti casi: denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili, diritto d'uso spettante al coniuge superstite, cambio di destinazione d'uso di un immobile, fusioni, frazionamenti, locazioni finanziarie ecc. cioè per tutte le variazioni rilevanti ai fini ICI che dipendano da atti non soggetti a pubblicità immobiliare.

La dichiarazione, nei casi in cui ancora sussiste l'obbligo, deve essere presentata sugli appositi modelli entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2008.

• VERSAMENTI

I versamenti della I° e della II° rata d'imposta, per l'anno 2009, dovranno essere effettuati come segue:

la prima rata, entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

la seconda rata dal 1° al 16 dicembre 2009 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2009.

L'imposta potrà essere versata anche in unica soluzione entro il 16/06/09.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Se l'imposta ICI, complessivamente dovuta, riferita all'anno 2009, è pari o inferiore ad € 15,00 non deve essere versata.

Il pagamento dovrà essere effettuato:

1) presso gli Uffici Postali mediante versamento sul **c/c n. 96146592 intestato a SOGET SPA GROTTAFERRATA-RM-ICI.**

2) Tramite modello F24.

• MISURA DELL'IMPOSTA

Le aliquote d'imposta fissate per l'anno in corso sono le seguenti:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7‰ : aliquota ordinaria. | 6‰ : aliquota per unità immobiliari, eccedenti la prima abitazione, locate con contratto concordato. |
| 4‰ : aliquota terreni agricoli. | 4,5‰ : aliquota per unità abitativa esclusivamente classificata catastalmente A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze come tali definite dal Regolamento ICI. |
| 9‰ : aliquota relativa ad unità immobiliari uso abitativo eccedenti la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica o giuridica. | 5,5‰ : aliquota per fabbricati classificati C1e C3 quando utilizzati direttamente dal proprietario per la propria attività. |
| 7‰ : aliquota relativa alle unità immobiliari destinate ad abitazione in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili. | |
| 4,5‰ : aliquota per unità immobiliare uso abitativo a disposizione oltre l'abitazione principale concessa in uso gratuito ai figli o genitori (residenti nell'unità immobiliare stessa). | |

N.B : l'utilizzatore dell'immobile concesso in uso gratuito, per ottenere l'agevolazione, di cui all' art. 12 comma 1 lettera b) del Nuovo Regolamento ICI, non deve essere possessore a qualsiasi titolo di unità immobiliari di cat. "A" su tutto il territorio nazionale.

Informa, inoltre, che possono essere considerate pertinenze solo gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o distanti un massimo di 100 metri dalla stessa. Tali pertinenze possono essere riconosciute nel numero massimo di una per tipologia e sempre che siano effettivamente e direttamente utilizzate dal soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale.

• AGEVOLAZIONI

Entro il 16 giugno 2009 dovranno pervenire le richieste di applicazione dell'aliquota ridotta per le abitazioni e le eventuali pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli e viceversa a condizione che le stesse siano effettivamente e direttamente utilizzate dal comodatario e risultare dalle evidenze anagrafiche. **I modelli sono in distribuzione presso l'URP** ovvero scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.grottaferrata.roma.it. **TALE RICHIESTA NON DEVE ESSERE RIPETUTA SE NEL 2008 E' STATA GIÀ PRESENTATA.** Se successivamente alla prima richiesta di agevolazione dovessero modificarsi le condizioni per le quali è stata ottenuta, il contribuente entro 30 giorni dall'avvenuta variazione delle condizioni, dovrà presentare apposita dichiarazione modificativa.

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, è considerata tale ai soli fini dell'estensione delle agevolazioni ICI :

1) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da altri soggetti.

2) L'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga per ragioni di servizio a risiedere in altro Comune, a condizione che la stessa risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge e da parenti fino al primo grado in linea retta.

Per beneficiare di tali agevolazioni i contribuenti devono produrre istanza entro il 16/06/09 su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tributi, disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune ovvero scaricabili dal sito internet www.comune.grottaferrata.roma.it. **Le richieste non devono essere ripetute se nel 2008 sono state già presentate.**

Nel caso i requisiti per ottenere le agevolazioni di cui sopra, siano acquisiti successivamente alla data del 16/06/2009, la relativa comunicazione deve essere presentata all'ufficio tributi entro e non oltre 30 giorni dall'acquisizione degli stessi.

RAMMENTA

inoltre, che le aliquote vanno applicate alle rendite catastali rivalutate del 5% per i fabbricati e ai redditi dominicali rivalutati del 25% per i terreni. Entrambi i valori così ottenuti vanno moltiplicati per i coefficienti di legge.

Per le aree fabbricabili e i fabbricati di tipo D non accatastati, vengono utilizzati rispettivamente i valori di mercato e contabili.

Per eventuali maggiori detrazioni può essere consultata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24/04/2008 visionabile sul sito internet www.comune.grottaferrata.roma.it

Per tutto quanto non espressamente citato, si rimanda alle norme statali e comunali che disciplinano la materia.